T.A.R. Trieste, (Friuli-Venezia Giulia) sez. I,16/09/2024, n.288

Fatto FATTO e DIRITTO

- 1. Il ricorrente, cittadino filippino, chiede lâ??annullamento, previa sospensione cautelare, del provvedimento in epigrafe compiutamente indicato, con cui il Questore di Udine ha dichiarato inammissibile/gli ha denegato lâ??invocata conversione del titolo di soggiorno da motivi di lavoro stagionale a motivi di lavoro subordinato, in ragione del fatto che lâ??istanza di conversione Ã" stata presentata senza previamente rivolgersi allo Sportello Unico per lâ??Immigrazione competente per richiedere la quota necessaria ai fini della conversione del titolo di soggiorno come prescritto dallâ??art. 24, comma 10, del d.lgs. 286/1998 e s.m.i., nonché in quanto, anche a prescindere da tale violazione, non sussisterebbero, in ogni caso, le condizioni per la conversione, non essendo stati né comprovati i necessari requisiti, né documentati legami familiari sul territorio nazionale, tali da consentire una diversa valutazione dellâ??istanza.
- 1.1. La domanda azionata Ã" affidata ad un unico articolato motivo di diritto, così rubricato: â??Violazione di legge. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietÃ, illogicità e ingiustizia manifestaâ?•, con cui lâ??interessato lamenta, in estrema sintesi, che
- â?? â??non ha ricevuto alcuna comunicazione da parte della Questura competente circa lâ??erroneità della procedura di conversione attivataâ?• in tempo utile per consentirgli di emendare il vizio procedurale in cui era incorso. Tale circostanza avrebbe ingenerato il legittimo affidamento circa lâ??idoneità della domanda presentata;
- â?? non corrisponderebbe al vero lâ??addotta mancata documentazione di legami familiari sul territorio nazionale, atteso che la mamma del ricorrente, attualmente in possesso di un permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo ed assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso Bulgari Hotel e Resorts con sede in Milano, vive regolarmente da oltre ventâ??anni in Italia.
- **2.** Il Ministero dellâ??Interno, costituito, ha controdedotto alle avverse censure, invocando a supporto alcuni precedenti giurisprudenziali di questo Tribunale Amministrativo Regionale. Ha, quindi, concluso per la reiezione del ricorso e per quella della preliminare istanza cautelare.
- **3**. Celebrata lâ??udienza camerale del 12 settembre 2024, fissata per la trattazione dellâ??incidente cautelare, lâ??affare Ã" stato introitato per la decisione.
- **4.** Il Collegio ritiene, in primo luogo, che sussistono i presupposti di legge per definire il giudizio nella presente sede cautelare, con sentenza in forma semplificata ai sensi dellà??art. 60 del c.p.a., come da riserva formulata dal Presidente nel corso dellà??udienza su indicata, risultando la causa matura per la decisione in base agli atti di difesa sin qui dimessi e di pronta e facile soluzione.

Il Consiglio di Stato ha, peraltro, in più occasioni affermato che il rito previsto dallâ??art. 60 c.p.a. non ha natura consensuale (Cons. St., sez. V, 15 gennaio 2018, n. 178).

- **5.** Il ricorso non ha pregio.
- **6.** Il provvedimento impugnato, pur evidenziando la mancata documentazione in sede amministrativa di legami familiari sul territorio nazionale, poggia sulla dirimente considerazione della mancanza di previa richiesta di conversione del permesso stagionale allo sportello unico per lâ??immigrazione territorialmente competente, di per s \tilde{A} \otimes idonea a sorreggere, sotto il profilo motivazionale, lâ??inammissibilit \tilde{A} /il diniego opposto al ricorrente.
- **6.1**. Questo Tribunale ha, invero, reiteratamente affermato la natura sostanziale dellâ??adempimento in questione (ex multis Tar FVG, sez. I, nn. 298 e 299/2022).
- **6.2.** In un recentissimo precedente ha, in particolare, sottolineato che la conversione del â??permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato (a tempo determinato o indeterminato) presuppone espressamente â?? non soltanto lâ??esistenza del rapporto lavorativo subordinato, ma anche â?? che lo straniero abbia formulato una specifica e preventiva domanda di conversione del titolo di soggiorno allo Sportello Unico per lâ??Immigrazione (cfr., Tar Lombardia, Brescia, sez. I, 26 febbraio 2020, n. 160).

Tale ineludibile passaggio, da effettuarsi attraverso la specifica procedura informatica prevista dal d.P.C.M. 21 dicembre 2021, non costituisce un mero adempimento formale, ma Ã" indispensabile per verificare la presenza e la disponibilità delle quote per lo specifico titolo richiesto (Tar Friuli Venezia Giulia, 28 giugno 2022, n. 298). Lâ??ottenimento di una quota di ingresso nellâ??ambito di quelle periodicamente stabilite dal c.d. â??Decreto Flussiâ?•, costituisce, infatti, requisito indefettibile ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, venendo altrimenti elusa la disposizione di cui allâ??art. 3, comma 4 del T.U. in materia di immigrazione (Cons. Stato, sez. III, 5 agosto 2022, n. 6963)â?•.

- **6.3.** Lâ??inosservanza dellâ??adempimento sostanziale richiesto basta, dunque, per condurre al rigetto dellâ??intero ricorso, atteso che Ã" principio consolidato in giurisprudenza che, a fronte di un atto amministrativo â??plurimotivatoâ?•, Ã" sufficiente la legittimità di una sola delle ragioni poste a sostegno per sorreggere lâ??atto in sede giurisdizionale e resistere allâ??annullamento (ex multis Cons. di Stato, n. 4873/2021).
- **6.4**. Senza trascurare, in ogni caso, di considerare che il ricorrente non ha né allegato, né documentato (né lo ha fatto nella presente sede giurisdizionale) di soddisfare il presupposto essenziale che legittima la presentazione dellâ??istanza di conversione ovvero che gli Ã" stato â?? offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminatoâ?• (art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998).

- **6.5.** Sicché, a fronte di un caso di manifesta inammissibilitÃ, alcun onere istruttorio ai sensi dellâ??art. 6, comma 1, lett. b), legge n. 241/1990 poteva ritenersi gravante sulla Questura investita dellâ??istanza.
- 7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate a favore del Ministero intimato nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore del Ministero intimato, che liquida in complessivi â?¬ 1.500,00 (mille/00), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla?? AutoritA amministrativa.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2024 con 'ispedia.it lâ??intervento dei magistrati:

(omissis)

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 16 SET. 2024.

Campi meta

Massima:

La conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato (a tempo determinato o indeterminato) presuppone espressamente - non soltanto l'esistenza del rapporto lavorativo subordinato, ma anche - che lo straniero abbia formulato una specifica e preventiva domanda di conversione del titolo di soggiorno allo Sportello Unico per l'Immigrazione. Tale ineludibile passaggio, da effettuarsi attraverso la specifica procedura informatica prevista dal d.P.C.M. 21 dicembre 2021, non costituisce un mero adempimento formale, ma \tilde{A} " indispensabile per verificare la presenza e la disponibilit \tilde{A} delle quote per lo specifico titolo richiesto. L'ottenimento di una quota di ingresso nell'ambito di quelle periodicamente stabilite dal c.d. 'Decreto Flussi', costituisce, infatti, requisito indefettibile ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, venendo altrimenti elusa la disposizione di cui all'art. 3, comma 4 del T.U. in materia di immigrazione. Supporto Alla Lettura :

UCCISIONE O MALTRATTAMENTO DI ANIMALI

In materia di tutela penale degli animali, come fattispecie delittuose di maggior rilievo, si segnalano i reati di uccisione e di maltrattamento di animali (artt. 544-bis e 544-ter). Art.544-bis-â?? Chiunque, per crudeltà o senza necessitÃ, cagiona la morte di un animale Ã" punito con la reclusione da quattro mesi a due anniâ?? Art.544-ter-â?? Chiunque, per crudeltà o senza necessitÃ, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche Ã" punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena Ã" aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dellâ??animale.â??